

COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA IN VIA PERTINI (ZONA PEEP) PER LA INSTALLAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO CON EROGATORE DI ACQUA POTABILE TRATTATA (D. Lgs. n. 181 del 23.06.2003)

Premesso:

- che il Comune di Alezio - nel rispetto delle politiche ambientali ed energetiche, di risparmio delle risorse e riduzione dei rifiuti nonché per migliorare le condizioni di vita dei cittadini - intende promuovere sul proprio territorio comunale l'installazione di un punto per la distribuzione di acqua potabile microfiltrata prelevata dall'acquedotto pubblico, presso l'area già fornita di idoneo contatore di acqua potabile ubicata in via Pertini (zona PEEP);
- che con deliberazione di G.C. n. 90 del 07.08.2013 si formulava atto di indirizzo al Responsabile del Servizio LL.PP. per l'individuazione dell'operatore economico da selezionare;
- che nel mese di dicembre 2015 si è concluso l'intervento di "*Completamento opere di urbanizzazione in zona PEEP*" che prevedeva, tra l'altro, la predisposizione di un punto di installazione per l'attuazione dell'iniziativa "*CASA DELL'ACQUA PUBBLICA*";
- che con determinazione n. 148 RG e n. 55 RS del 26.05.2016 si approvava lo schema di avviso pubblico per l'individuazione dell'operatore economico cui assegnare l'area di via Pertini (zona PEEP) per la installazione e successiva manutenzione e gestione quinquennale di struttura amovibile prefabbricata munita di erogatore di acqua potabile microfiltrata - prelevata dall'acquedotto pubblico - da

erogare con continuità (365 gg/anno - 24 h/giorno), salvo che per cause non dipendenti dalla ditta installatrice;

- che in data __.__.2016 si pubblicava il citato avviso pubblico;

- che con determinazione n. ___ RG e n. ___ RS del __.__.2016 si assegnava

l'area di che trattasi al sunnominato operatore, che ha offerto quanto segue:

a) .

b) .

c) .

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

il giorno _____ del mese di _____ dell'anno **duemilasedici**, presso

l'Ufficio Tecnico del Comune di Alezio, tra:

a) l'arch. Massimo GUERRIERI, nato a Campi Salentina (LE) il 10.04.1965, che

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del **COMUNE DI ALEZIO**, codice fiscale 82001170750 e partita

IVA 00601960750, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio

LL.PP. ed in esecuzione della determinazione n. ___ RG e n. ___ RS del

__.__.21016 di seguito nel presente atto denominato semplicemente «*Comune*»

o «*Concedente*»;

b) il sig. _____, nato a _____ (___) il

_____ (C.F. _____), residente in

_____ alla via _____ n. ___, in qualità di

_____ della ditta _____ con sede in

_____ alla via _____ n. ___, C.F. _____,

partita IVA _____, di seguito nel presente atto denominato semplice-

mente «*Concessionario*» o «*Assegnatario*»;

si conviene quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il COMUNE DI ALEZIO, nella persona dell'arch. Massimo GUERRIERI, consegna alla ditta _____, perché se ne serva per l'uso di cui al successivo articolo, n. ___ mq di area pubblica sita in via Pertini (zona PEEP).

Il Concessionario accetta l'area consegnata nello stato in cui essa si trova, dichiarando contestualmente che la stessa risulta essere funzionale e fruibile, oltre che idonea all'uso previsto.

Art. 2 – UTILIZZO DEL BENE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario utilizzerà l'area descritta al precedente articolo, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: *"installazione e successiva manutenzione e gestione di struttura amovibile prefabbricata munita di erogatore di acqua potabile microfiltrata"*, impegnandosi a non destinarla a scopi differenti.

Il costo per litro dell'acqua, da porre a carico dei cittadini, dovrà essere pari a 0,05 €/litro. Eventuali aumenti dovranno essere preventivamente accettati dall'A.C. e dovranno essere motivati dall'incremento di costi base adeguatamente documentato.

Dovrà essere garantita l'erogazione dell'acqua potabile con continuità (365 gg/anno - 24 h/giorno), salvo che per cause non dipendenti dalla ditta installatrice.

In virtù dell'offerta proposta dalla stessa ditta, l'assegnatario dovrà inoltre:

- a) fornire n. ___ litri/anno di acqua gratuita, da erogare a famiglie disagiate su indicazione del settore Servizi Sociali del Comune;
- b) effettuare un numero minimo di ___ interventi di manutenzione dei filtri (sanificazione, sostituzione, ecc.) all'anno, da concordare preventivamente con l'Ufficio Tecnico del Comune di Alezio.

Il sistema di pagamento dovrà prevedere, a scelta dell'utente, l'inserimento di mone-

te o l'utilizzo di chiavetta/scheda ricaricabile o altro sistema equivalente. Le chiavi/schede o altro sistema equivalente dovranno essere fornite gratuitamente oppure previo corresponsione di cauzione, da concordarsi con l'Amministrazione, da rifondere all'atto della restituzione della stessa.

Dovrà essere istituito ed indicato un numero verde e/o numero fisso di riferimento, per eventuali richieste di informazioni, comunicazioni, contestazioni, ecc. da parte degli utenti.

Ai sensi del vigente regolamento comunale COSAP, per l'assegnazione dell'area in oggetto l'assegnatario corrisponderà al Comune di Alezio, il canone annualmente definito in ragione della tariffa/mq stabilita dalla Giunta Comunale e comunicata all'assegnatario. All'atto della stipula del presente contratto il canone annuo è pari a 16,80 euro/mq, soggetto per gli anni successivi agli adeguamenti tariffari stabiliti dalla Giunta Comunale.

Il concessionario dovrà provvedere direttamente all'acquisizione dei permessi, nulla osta, autorizzazioni sanitarie, ecc. necessari per l'installazione ed il corretto funzionamento delle apparecchiature da installare.

In caso di inosservanza dei citati obblighi, il Comune potrà richiedere l'immediata restituzione dell'area, oltre all'eventuale risarcimento per il danno subito ed all'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 6 del presente atto.

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE E RESTITUZIONE DEL BENE

La durata è fissata in 5 (cinque) anni dalla data di stipula della convenzione e non è rinnovabile tacitamente. Come stabilito nell'avviso pubblico del 31.05.2016, a discrezione dell'A.C., tale periodo potrà essere prorogato per un periodo ulteriore non superiore a tre anni. E' facoltà dell'A.C. assegnare alla ditta aggiudicataria alle stesse condizioni proposte, l'altra area da predisporre presso l'area di pertinenza della casa

comunale di via San Pancrazio.

Alla scadenza del termine convenuto il Concessionario è obbligato a restituire l'area oggetto del presente contratto libera e nello stato in cui viene consegnata.

In caso di ritardo nella restituzione del bene il Comune potrà procedere all'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 6 del presente atto

Art. 4 – ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a custodire e conservare la cosa concessa con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Concessionario non può concedere a terzi il godimento dell'area concessa, neppure temporaneamente, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, senza consenso scritto del Comune concedente.

E' fatto divieto di utilizzare l'area per usi diversi da quelli consentiti con il provvedimento di concessione.

Con la sua consegna, il Concessionario è costituito custode dell'area oggetto del presente atto ed è direttamente responsabile verso il Comune e terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque e da ogni altra causa o trascuratezza nell'uso dell'area concessa.

L'area oggetto della concessione è consegnata nello stato in cui si trova ed al termine dovrà essere riconsegnata nello stesso stato in cui è stata consegnata, libera da ogni cosa di proprietà del concessionario.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per servirsi dell'area concessa (spese per la fornitura di energia elettrica ed acqua potabile, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.).

Il concessionario si impegna a richiedere, entro 10 gg. dalla sottoscrizione del presente atto, la voltura del contatore AQP e ad attivarsi tempestivamente per

l'installazione – a propria cura e spese – del nuovo contatore per la fornitura di energia elettrica.

La violazione delle norme di cui al presente atto da parte dei concessionari comporterà, a seconda della gravità delle violazioni, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione concessa, oltre all'eventuale risarcimento del danno subito.

Art. 5 – DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE, REVOCA O RECESSO

E' in facoltà del Comune dichiarare in qualsiasi momento la decadenza dalla presente assegnazione, sia per il mancato pagamento del corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico, sia per il mancato funzionamento dell'impianto per periodi superiori a 30 gg., sia per l'uso difforme del suolo concesso o in contrasto con la normativa vigente.

La stazione appaltante inoltre ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'Amministrazione Comunale potrà, altresì, revocare la presente assegnazione se la stessa risultasse, in futuro, in contrasto con interessi pubblici. In tal caso il Comune restituirà la tassa pagata in anticipo, senza interessi, in rapporto al periodo di non usufruizione dell'area. L'assegnatario potrà recedere dal contratto con apposita comunicazione da trasmettere mediante raccomandata postale almeno due mesi prima

della scadenza quinquennale del contratto. In tal caso la tassa pagata all'inizio dell'anno di riferimento rimarrà incamerata dal Comune.

L'assegnatario, in ogni caso, è tenuto a rimettere in pristino la sede dell'area assegnata a proprie spese.

La ditta si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del *Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici* approvato con DPR n. 62/2013 e del *Codice di Comportamento dei Dipendenti Comunali* approvato con deliberazione di G.C. n. 140 del 31.12.2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave

Art. 6 – RESPONSABILITA' E GARANZIE

Con la sottoscrizione del presente contratto il Comune è esonerato dal Concessionario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a cose o persone dall'utilizzo delle apparecchiature installate. Inoltre, il Comune è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua o di energia elettrica.

A garanzia di tutti gli impegni presi, il Concessionario ha depositare in favore del Comune di Alezio un deposito cauzionale di €. 2'500,00 nella seguente forma _____ che verrà restituito a seguito della consegna dell'area, previa verifica dello stato della stessa.

Art. 7 – NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa esplicito rinvio ai contenuti dell'Avviso Pubblico del 31.05.2016, all'offerta formulata dalla ditta assegnataria, alle disposizioni del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alle altre norme vigenti in materia.

Per eventuali controversie tra le parti, relative al presente contratto ed alla sua ese-

cuzione, queste eleggono come domicilio legale quello di Alezio e, precisamente, il Comune, la Sede Comunale, la Segreteria Comunale.

Le spese tutte del presente contratto, nessun'esclusa, sono a carico dell'assegnatario, senza diritti di rivalsa alcuna verso il Comune.

La presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 2 della tariffa II allegata al DPR 26.4.1986, n. 131, è letta, confermata e sottoscritta dalle parti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Alezio

Il Concessionario

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Per il Comune di Alezio

Il Concessionario